

Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 05-07-2018) 15-02-2019, n. 4530

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere -

Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n./2017 R.G. proposto da:

C.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvino Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Acqua Donzella, n. 27;

- ricorrente -

contro

HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Arditi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costantino Morini, n. 45;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 2 febbraio 2017;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

Svolgimento del processo

C.L., assumendo di essere creditrice della HDI Assicurazioni s.p.a. per la somma di Euro 6.230,96, procedeva esecutivamente nei confronti della stessa con atto di pignoramento presso terzi.

La società esecutata proponeva opposizione ai sensi [dell'art. 615 c.p.c.](#), eccependo l'adempimento dell'obbligazione precettata in data anteriore al pignoramento. Si costituiva la creditrice, insistendo per il rigetto dell'opposizione.

Il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva, ma la decisione veniva revocata in sede di reclamo.

Nel termine fissato per l'introduzione del giudizio di merito, C.L. citava la HDI Assicurazioni s.p.a. dinnanzi al Giudice di pace di Roma; la HDI Assicurazioni s.p.a. si costituiva regolarmente.

Il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore. Tale decisione veniva confermata anche dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello.

Quest'ultima sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte di C.L., per due motivi. La HDI Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il pubblico ministero non ha ritenuto di presentare le proprie conclusioni.

Motivi della decisione

1. Su specifica eccezione della parte controricorrente occorre esaminare, anzitutto, la validità della procura rilasciata al difensore della C..

L'eccezione è infondata.

Nella procura allegata in calce al ricorso vi è uno specifico riferimento, nell'intestazione, al "procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione". Si tratta, quindi, di una procura speciale contenente un mandato alle liti validamente conferito. Le doglianze di genericità sollevate dalla compagnia assicurativa, dunque, sono infondate.

2. Sempre in via preliminare, va verificata la rispondenza del ricorso ai requisiti di ammissibilità di cui [all'art. 366 c.p.c.](#), comma 1, nn. 3 e 6, posto che lo stesso contiene la mera riproduzione meccanica di numerosi atti processuali.

Questa Corte, tuttavia, ha già chiarito che al ricorrente per cassazione non è preclusa la possibilità di documentare la fondatezza delle proprie doglianze, non solo tramite l'utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altre modalità di rappresentazione dei fatti, ivi incluso l'inserimento, nel corpo dell'atto di immagini e riproduzioni fotostatiche, a condizione, tuttavia, che in tal modo non sia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex [art. 372 c.p.c.](#), e semprechè l'inserimento delle immagini o delle riproduzioni sia rispettoso del requisito di specificità del ricorso ex [art. 366 c.p.c.](#), comma 1, n. 6, (Sez. 2, Ordinanza n. 12415 del 17/05/2017).

Nel caso in esame, l'inserimento nel ricorso della riproduzione fotostatica di una parte dell'atto introduttivo del giudizio nel merito, dell'atto di precetto e dell'incipit dell'atto di pignoramento, nonchè di una parte dell'atto di appello e delle motivazioni della sentenza impugnata sono funzionali a documentare la fondatezza delle censure separatamente esposte. Non si tratta di documenti nuovi, che altrimenti sarebbero inammissibili, e le ragioni dell'impugnazione e dei singoli motivi di ricorso è comunque intellegibile, pur eliminando gli atti interpolati.

L'inserimento degli atti processuali, quindi, è sorretto dall'unico intento di dimostrare la fondatezza delle censure e non è sostitutivo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta [dall'art. 366 c.p.c.](#), comma 1, n. 3, nè contravviene al requisito di specificità imposto dal n. 6 del medesimo articolo.

3. Poiché il giudice d'appello ha pronunciato solamente sull'eccezione di incompetenza, la relativa decisione andava impugnata con regolamento di competenza, nel più breve termine previsto [dall'art. 47 c.p.c.](#), comma 2.

Tale termine risulta osservato. Infatti, il ricorso è stato notificato in data 3 marzo 2017, quindi entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (2 febbraio 2017).

Il presente ricorso, pertanto, al di là dell'intestazione, deve essere inteso come volto ad instaurare un regolamento di competenza.

4. Superato il vaglio preliminare di ammissibilità, il ricorso è fondato.

Con il primo motivo la ricorrente deduce che la competenza a conoscere della causa di opposizione nel merito spettava al giudice di pace, essendo pacifico (e documentato) che l'atto di precetto intimava il pagamento dell'importo di Euro 4.736,79 e che il diverso importo indicato nell'atto di pignoramento costituiva un mero errore materiale, essendo indubbio (e, anche in tal caso, documentato) il collegamento fra l'atto esecutivo è il precetto di cui si è detto.

5. In senso contrario all'accoglimento del ricorso sembrerebbe deporre il seguente principio di diritto: "in materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione [dell'art. 17 c.p.c.](#), sulla base del credito per cui si procede e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto" (Sez. 3, Sentenza n. 19488 del 23/08/2013, Rv. 627580 - 01).

Senonchè, il caso concreto al quale si riferisce la decisione appena citata concerne la diversa ipotesi in cui era stato intimato precetto di pagamento per il considerevole importo di Euro 89.579,36 e, successivamente, con l'atto di pignoramento la parte creditrice aveva ridotto le proprie pretese a soli Euro 2.408,73, per effetto di un pagamento effettuato medio tempore. Si tratta, dunque, di un'ipotesi in cui l'importo indicato nell'atto di pignoramento corrispondeva effettivamente saldo residuo dovuto, diverso da quello precettato per effetto di pagamenti intervenuti nel frattempo.

6. La vicenda in esame è del tutto diversa, poiché non risulta intervenuto alcun fatto modificativo o parzialmente estintivo del debito risultante dall'atto di precetto. Al contrario, è ben evidente che il pignoramento si riferiva all'atto di precetto intimato per l'importo di 4.736,79, inequivocabilmente identificato in base alla data di notificazione e alla descrizione del titolo esecutivo posto alla base. Pertanto, al netto dell'errore materiale contenuto nel pignoramento, è questo il "credito per cui si procede" di cui [all'art. 17 c.p.c.](#), comma 1.

7. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:

"In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione [dell'art. 17 c.p.c.](#), sulla base del credito per cui si procede, che corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento; solo qualora medio tempore siano stati effettuati pagamenti parziali di cui il creditore ha dato spontaneamente atto (e che, dunque, non sono contestati e la cui esistenza non costituisce essa stessa la ragione dell'opposizione) il credito per cui si procede corrisponde al minore importo del credito indicato nell'atto di pignoramento".

8. In applicazione di tale principio, il primo motivo va accolto con assorbimento del secondo (volto a sostenere che, comunque, il tribunale avrebbe dovuto decidere l'opposizione nel merito, non potendosi limitare a rigettare l'appello sulla declaratoria di incompetenza del giudice di pace).

Va quindi dichiarata la competenza per valore del Giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma. Spese rimesse al merito.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019